



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 23 settembre 2015
(OR. en)**

**12313/15
ADD 7**

**JAI 685
ASIM 93
FRONT 196
RELEX 741
CADREFIN 58
ENFOPOL 261
PROCIV 48
VISA 313**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	23 settembre 2015
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 490 final - ANNEX 7
Oggetto:	ALLEGATO della COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 490 final - ANNEX 7.

All.: COM(2015) 490 final - ANNEX 7



Bruxelles, 23.9.2015
COM(2015) 490 final

ANNEX 7

ALLEGATO

della

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO

**Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel
quadro dell'agenda europea sulla migrazione**

ALLEGATO VII

Attuazione del sistema europeo comune di asilo

Dal 1999 l'Unione europea è impegnata a creare un sistema europeo comune di asilo (Common European Asylum System, CEAS) e a migliorare il quadro legislativo in vigore.

Le norme dell'UE sono state gradualmente migliorate e rafforzate al fine di stabilire standard comuni elevati e potenziare la cooperazione per assicurare ai richiedenti asilo, dovunque presentino domanda, parità di trattamento in un sistema aperto ed equo. I principali elementi del sistema sono:

- la **direttiva Procedure**, che armonizza le procedure di asilo e mira a garantire decisioni in materia di asilo più giuste, rapide e di migliore qualità;
- la **direttiva Accoglienza**, che assicura ai richiedenti asilo nell'UE condizioni materiali di accoglienza (ad esempio alloggio) umane e il pieno rispetto dei diritti fondamentali degli interessati;
- la **direttiva Qualifiche**, che chiarisce le condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale;
- il **regolamento Dublino**, che contiene le norme per determinare lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;
- il **regolamento Eurodac**, che istituisce il sistema Eurodac per il confronto delle impronte digitali al fine di facilitare l'applicazione del regolamento Dublino.

Tali strumenti giuridici sono integrati dalla legislazione in materia di migrazione legale e irregolare, vale a dire:

- la **direttiva Rimpatri**, che prevede norme comuni per il rimpatrio e l'allontanamento dei migranti in posizione irregolare;
- la **direttiva Soggiornanti di lungo periodo**, che disciplina le condizioni per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi.

In linea con i principi di solidarietà e responsabilità, gli Stati membri devono garantire lo stesso livello di protezione alle persone bisognose di protezione internazionale. Devono inoltre applicare un'efficace politica di rimpatrio. Carenze sistematiche in uno o più Stati membri si ripercuotono su tutta l'Unione.

La Commissione ha avviato 37 procedimenti di infrazione nei confronti di 19 Stati membri per omessa attuazione nel diritto interno, entro luglio 2015, delle nuove direttive dell'UE che compongono il sistema europeo comune di asilo. La Commissione ha inoltre deciso di portare avanti i procedimenti d'infrazione nei confronti di due Stati membri per omessa attuazione della direttiva Qualifiche. Tale legislazione costituisce un insieme coerente volto a garantire l'applicazione equa e coerente delle norme sull'asilo in tutti gli Stati membri.

Analogamente, la mancata attuazione di questi atti normativi ha un effetto corrosivo sull'efficienza complessiva del sistema. La Commissione ha pertanto deciso di portare avanti il procedimento d'infrazione nei confronti di uno Stato membro per errata applicazione dell'acquis in materia di asilo.

Infine, la Commissione ha recentemente inviato richieste di informazioni agli Stati membri in otto casi e porterà avanti rapidamente ed efficacemente le procedure di infrazione, qualora necessario, al fine di garantire la piena conformità con l'acquis in materia di asilo, il regolamento sul rilevamento delle impronte digitali e la direttiva Rimpatri.

	Direttiva Procedure (2013/32/UE)	Direttiva Accoglienza (2013/33/UE)	Direttiva Qualifiche (2011/95/UE)	Regolamento EURODAC (603/2013)	Direttiva Rimpatri (2008/115/UE)
	Fase della procedura	Fase della procedura	Fase della procedura	Fase della procedura	Fase della procedura
Austria		<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Belgio	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Bulgaria	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>PM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		
Cipro	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione	
Croazia					
Repubblica ceca	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Danimarca	N/A	N/A	N/A		
Estonia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Finlandia					
Francia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Germania	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione	Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione
Grecia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione	Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione
	<i>Seconda lettera di costituzione in mora complementare per errata applicazione</i>				
Ungheria	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione	
Irlanda	N/A	N/A	N/A		N/A
Italia				Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione	Lettera amministrativa di richiesta di chiarimenti sull'applicazione
Lettonia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Lituania	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Lussemburgo	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Malta	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Paesi Bassi					
Polonia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Portogallo					
Romania	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Slovacchia					
Slovenia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Spagna	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>PM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>		
Svezia	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>	<i>LCM per omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione</i>			
Regno Unito	N/A	N/A	N/A		N/A

40 nuove decisioni

LCM = Lettera di costituzione in mora
PM = Parere motivato